



Piazzale Luigi Cadorna, 4 – 20123 Milano - Italia
Tel +39 02 880721 - Fax +39 02 8807222

Roma, 25 novembre 2013

Spett.le

UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Via Sannio 2

20137 MILANO

Spett.le

Ministero Sviluppo Economico

Via Vittorio Veneto, 33

00187 ROMA

e, per conoscenza

Spett.le

Ministero della Salute

Via Giorgio Ribotta n. 5

00144 ROMA

**Oggetto: UNI 11492 – figura professionale dell’osteopata – Atto di diffida e
intimazione**

L’AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti (d’ora in avanti soltanto AIFI), con
sede in Roma, Via Pinerolo n. 3, in persona del Presidente *pro tempore*, dott. Antonio

www.replegal.it

Torino - Milano - Roma - Bologna - Aosta - Busto Arsizio

Studio Associato Rossotto, Colombatto & Partners - Fondato da Giuseppe Rossotto nel 1949
In association with Squire, Sanders & Dempsey (UK) LLP which is part of the Squire, Sanders & Dempsey Group

Associazione Professionale. I nomi dei soci sono disponibili presso le sedi. P.I. e C.F. 07877520010

Bortone, assistita dall'avv. Lorenzo Lamberti, con studio in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, espone quanto segue.

1. AIFI è una associazione professionale che ha come scopi statutari quelli di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

In particolare, AIFI è attivamente impegnata, anche per mezzo di campagne di informazione appositamente dedicate, nella lotta contro l'abusivismo professionale, per evitare che l'esercizio dell'attività di fisioterapista possa essere svolta sulla base di una congerie di diplomi e/o attestati giuridicamente privi di valore abilitante.

AIFI ha appreso dell'approvazione e pubblicazione, in data 6 giugno 2013, della "norma tecnica UNI 11492" con la quale sono stati definiti i requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale dell'osteopata.

Senonché, la suindicata "norma tecnica" è del tutto illegittima e lede le competenze che la normativa vigente riconosce in via esclusiva al fisioterapista. E ciò per le seguenti ragioni.

2. La legge n. 4 del 2013 – rubricata "Disposizione in materia di professioni non organizzate" – ha disciplinato le professioni non organizzate in ordini o collegi, definendole "*come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo*", con esclusione:

- ✓ "*delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile,*
- ✓ *delle professioni sanitarie;*

- ✓ *delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative*” (art. 1, comma 2, sottolineatura aggiunta).

In particolare, per quel che qui interessa, l’art. 1, comma 6, ha ulteriormente ribadito che *“ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio di attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti [...]”* (sottolineatura aggiunta).

La legge prevede che i professionisti potranno scegliere di organizzarsi in associazioni a carattere professionale o semplicemente autoregolamentarsi qualificando la loro prestazione professionale in conformità alla norma tecnica UNI (art. 6).

3. Le norme UNI sono “soluzioni” finalizzate a definire “lo stato dell’arte” di prodotti, processi, servizi e prestazioni professionali, elaborati consensualmente dai rappresentanti di tutte le parti interessate mediante un processo di autoregolamentazione che è di applicazione volontaria.

L’attività di “normazione” nell’ambito delle professioni non regolamentate non può disattendere, o, addirittura, come nel caso di specie, violare, le prescrizioni normative che disciplinano, invece, in maniera obbligatoria, le professioni regolamentate.

Questo, invero, è quello che si è verificato con la pubblicazione della “norma tecnica UNI 11492” che ha impropriamente ed illegittimamente definito l’osteopata come *“la figura professionale che riconosce la disfunzione somatica della persona e la risolve attraverso un trattamento manuale”*.

Tale definizione è del tutto erronea, in quanto contiene riferimenti espliciti a trattamenti terapeutici e sanitari rivolti al superamento di un problema di salute di una persona attraverso modalità di interazione manuale con il corpo della stessa.

La suindicata “norma tecnica”, quindi, consente all’osteopata di esercitare illegittimamente attività professionali sanitarie riservate dalla legge al fisioterapista, in palese violazione sia dell’art. 1, comma 6, della suindicata legge n. 4 del 2013, sia dell’art. 2, comma 1, della legge 43/2006, ai sensi del quale *“L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione”*.

4. Peraltro, già il Ministero della Salute, con nota del 7 maggio 2013 inviata all’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (d’ora in avanti soltanto Ente di Unificazione), aveva censurato la bozza di norma UNI che qualificava *“l’osteopata quale figura professionale che opera nel campo della salute”*, con compiti di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione. In particolare, il Ministero correttamente rileva come *“la mancata individuazione nel nostro ordinamento di alcune tipologie di operatori quali figure professionali sanitarie”* non possa rappresentare *“una condizione sufficiente all’esercizio di attività sanitarie da parte di tali soggetti (n.d.r. l’osteopata), in quanto questi ultimi non percorrono il descritto percorso didattico e formativo necessario alla abilitazione ed al conseguente esercizio di attività di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione”*.

Tali rilievi sono stati completamente ed immotivatamente disattesi dall’Ente di Unificazione Nazionale che, senza il benchè minimo approfondimento istruttorio rispetto a quanto dedotto dal Ministero, ha pubblicato la contestata norma UNI.

5. Anche AIFI, con nota del 31 luglio 2013, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministro della Salute all’Ente di Unificazione e ad Accredia – Ente italiano di Accreditamento, nell’apprendere del contenuto della suindicata norma tecnica, aveva richiesto che essa fosse posta al vaglio del Ministero della Salute, per evitare che potesse far confluire nel profilo professionale dell’osteopata competenze per attività sanitarie, in quanto tali, espressamente vietate.

Al contempo, aveva suggerito di istituire una commissione di esercenti le professioni sanitarie per valutare ogni norma tecnica UNI relativa alle professioni non regolamentate.

Anche di tale intervento non è stato tenuto alcun conto, né esso è stato in alcun modo riscontrato, e ciò costituisce un ulteriore carenza istruttoria nel procedimento che ha portato alla approvazione della norma qui contestata.

6. La pubblicazione della suindicata norma tecnica ingenera una situazione di obiettiva incertezza negli utenti, creando un illegittimo affidamento nella collettività sulla possibilità per gli osteopati di erogare prestazioni che, invece, sono riservate a professionisti abilitati a svolgerle in forza di un titolo formativo universitario.

Il tutto in un settore in cui, come correttamente affermato dalla giurisprudenza, *“la rilevanza degli interessi coinvolti richiede la predisposizione di standard elevatissimi di garanzia che assicurino la minima esposizione possibile dell’utente ai rischi insiti in un non appropriato trattamento sanitario”* (TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 4060/2008).

Non solo, perché la possibilità che l’osteopata possa (illegittimamente) svolgere attività sanitarie realizza una indebita sottrazione di competenze proprie del fisioterapista, di fatto vanificando il nuovo assetto professionale definito dal legislatore statale con il d.m. Salute 29 marzo 2001 che, in attuazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2000, ha provveduto ad una ricognizione e classificazione di tutte le professioni sanitarie formalmente riconosciute e giuridicamente esistenti come tali.

Non v’è chi non veda come, nel caso di specie, esigenze di giustizia sostanziale (*rectius*: evitare l’ingenerarsi di situazioni di incertezza tra gli utenti sulla esistenza o meno di competenze sanitarie in capo agli osteopati) impongano al Ministero dello Sviluppo Economico, in virtù dei poteri di vigilanza sulla corretta attuazione della

legge n. 4 del 2013, riconosciuti dall'art. 10, comma 1, della medesima legge, di intervenire per far cessare l'evidente situazione di illegittimità creatasi a seguito della pubblicazione della "norma tecnica UNI 11492".

Per tutte queste ragioni AIFI, assistita dall'avv. Lorenzo Lamberti,

DIFFIDA ED INTIMA

➤ ad UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*:

✓ di modificare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, la "norma tecnica UNI 11492" del 6 giugno 2013, nella parte in cui, definendo la figura professionale dell'osteopata come quella che "riconosce la disfunzione somatica della persona e la risolve attraverso un trattamento manuale", consente allo stesso di esercitare illegittimamente attività professionali riservate dalla legge al fisioterapista, in palese violazione dell'art. 1, comma 6, della suindicata legge n. 4 del 2013;


➤ al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro *pro tempore*,

✓ di esercitare, in caso di persistente ed ingiustificata inerzia da parte di UNI, i poteri di vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge n. 4 del 2003, ordinando l'immediata modifica della suindicata norma tecnica nel senso innanzi indicato.

In caso di eventuale, ulteriore ed immotivato diniego, AIFI, senza ulteriore avviso, tutelerà i diritti dei fisioterapisti e dei cittadini nelle opportune sedi.

Distinti saluti.

Avv. Lorenzo Lamberti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Lamberti', written in a cursive style.

Il Presidente AIFI

Dott. Antonio Bortone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Bortone', written in a cursive style.